

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria e dall'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, nonché a quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione IMU, **per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni,**

OCCORRE

Ottenere il rilascio della dichiarazione di inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale (Settore Urbanistica - SUAP), inoltrando allo stesso apposita domanda. In questo caso l'inagibilità, accertata dall'ufficio tecnico comunale secondo le modalità di Legge, decorre dalla data di rilascio del provvedimento; copia dello stesso verrà trasmessa dall'ufficio tecnico all'ufficio tributi.

IN ALTERNATIVA

è possibile presentare all'ufficio tributi o all'ufficio tecnico una perizia a firma di un tecnico abilitato attestante l'inagibilità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 contenente gli estremi della stessa (**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INAGIBILITA'**). In questo caso l'inagibilità decorre dalla data di perizia e non può avere effetto retroattivo. Qualora, a seguito di verifica da parte dell'ufficio Tecnico, le dichiarazioni o la perizia risulti non congruente, il tributo sarà dovuto in forma piena, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di Legge.

ATTENZIONE:

AL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DI INAGIBILITA' DOVRA' ESSERE PRESENTATA RELATIVA DICHIARAZIONE IMU, SU MODELLO MINISTERIALE (**Modello dichiarazione IMU**) ENTRO il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO al verificarsi dell'evento